



(Aggiornato al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

REGOLAMENTO ACQUISTI

Indice

Titolo I – ambito di applicazione e definizioni

Art.1 - Ambito di applicazione

Art.2 - Attività negoziale

Art. 3 – Definizioni

Titolo II – Principi

Art. 4- Principi generali

Art. 5 – Efficacia amministrativa ed economicità

Art. 6 – Divieto di artificioso frazionamento

Titolo III – Soglie

Art. 7 – Soglie per procedure negoziate informali

Art. 8 – Soglie per procedure negoziate semplificate

Art. 9 - Soglie per procedure sub- europee

Art. 10 – Soglie per procedure ordinarie lavori

Art. 11 – Calcolo delle soglie

Titolo IV – Poteri di spesa e responsabile del contratto

Art. 12 - Poteri di spesa

Art. 13 - Responsabile del contratto- Individuazione, funzione e responsabilità

Titolo V – Procedure in economia e spese in contanti

Art. 14 – Selezione degli operatori economici

Art. 15 – Procedure di selezione

Art. 16 – Criteri di aggiudicazione

Art. 17 – Modalità di espletamento delle procedure in economia

Art. 18 – Spese in contanti

Titolo VI – Procedure relative a servizi, forniture e lavori di importo inferiore a 40.000 euro

Art. 19- Procedure negoziate informali

Art. 20 – Consultazioni preliminari di mercato

Art. 21 – Requisiti, verifica e aggiudicazione

Art. 22 – Garanzie e assicurazioni

Art. 23 – Atto di affidamento

Art. 24 – Spese di cassa (spese economali)

Titolo VII - Procedure relative a servizi, forniture e lavori di importo superiore a 40.000 euro

Sezione I – Procedure negoziate semplificate, procedure sub-europee, procedure ordinarie lavori

Art. 25 - Procedure negoziate semplificate

Art. 26 - Procedure sub-europee

Art. 27 – Procedure ordinarie lavori

Art. 28 – Albo fornitori

Art. 29 – Indagini di mercato

Art. 30 – Inviti a presentare offerta

Sezione II

Art. 31 – Forme di pubblicità

Sezione III – Partecipazione

Art. 32 – Requisiti, avvalimento e subappalto

Sezione IV – Selezione delle offerte

Art. 33 – Criteri di aggiudicazione

Art. 34 – Anomalia dell’offerta

Art. 35 – Soccorso istruttorio

Art. 36 - Garanzia a corredo dell’offerta

Art. 37 - Commissione di gara

Sezione V – Aggiudicazione

Art. 38 - Verifica dei requisiti aggiudicatario

Art. 39 - Aggiudicazione

Art. 40 - Stipula del contratto

Sezione VI – Gare On line

Art. 41 – Principi generali

Art. 42 – Criteri di aggiudicazione

Sezione VII – Centrali di Committenza

Art. 43 – Centrali di Committenza

Titolo VIII – Norme contrattuali

Art. 44 - Garanzie di esecuzione (cauzione definitiva)

Art. 45 – Assicurazioni

Art. 46 – Penali per inadempienze

Art. 47 - Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

Titolo IX - Condizioni generali di fornitura

Art. 48 - Consegna

Art. 49- Collaudo – Verifica di conformità

Titolo X – Pagamenti

Art. 50- Pagamenti

Art. 51 – Interessi

Titolo XI – Contenzioso e disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

Art. 52 - Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario

Art. 53 - Foro competente

Art. 54 - Norme finali ed entrata in vigore

Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Testo del regolamento

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale sotto soglia europea dell'Azienda Metropolitana Trasporti di Catania S.p.A., ai sensi dell'art. 36, comma 8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Art. 2 – Attività negoziale

1. L'attività negoziale si esplica con la stipulazione di contratti, a cui si perviene tramite negoziazione diretta, confronto concorrenziale, procedura di gara. In generale dal contratto derivano impegni di spesa o previsioni di ricavo, in alcuni limitati casi la spesa può essere erogata in contanti.

Art. 3 - Definizioni

1. Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'art. 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50:

- **A.M.T.:** Il soggetto economico – Azienda Metropolitana Trasporti S.p.A. – che trova disciplina negoziale nelle norme del presente Regolamento

- **Codice dei contratti pubblici:** Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni.

- **Impresa:** il soggetto economico che trova disciplina della sua attività negoziale nelle norme del presente Regolamento.

- **Organi di amministrazione:** soggetti, previsti nello statuto dell'A.M.T., ai quali sono attribuiti o delegati poteri e competenze specifici nell'ambito e per le applicazioni del presente Regolamento.

- **Lavori:** le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte dall'A.M.T..


- **Forniture:** beni strumentali o di consumo acquisiti dall' A.M.T. per i propri bisogni.

- **Servizi:** prestazioni di terzi acquisite dall'A.M.T. per i propri bisogni.

- **Albo fornitori:** Albo dei fornitori e prestatori di servizi dell'A.M.T. in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali.

- **Procedura negoziata:** procedura con la quale l'A.M.T., direttamente o a seguito di confronto concorrenziale, consulta gli operatori economici e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto secondo le soglie previste agli art. 7-8-9 del presente regolamento.

- **Procedura Sub-europea:** procedura di cui all'articolo 9 del presente regolamento.



- *Procedure ordinarie lavori*: le procedure per le quali, in considerazione dell'elevato importo, è necessario assicurare meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori.

- *Spesa in contanti*: spesa che si effettua tramite il servizio interno di cassa, finalizzato a spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento nonché per le spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione.

- *Durc*: Il DURC è il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

- *Cig*: Il Codice Identificativo Gara è un codice assegnato dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), istituito presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che vale ad identificare univocamente la procedura alla quale le imprese partecipano.

- *Cup*: Il Codice Unico di Progetto è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico, caratterizzandolo in maniera biunivoca, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse. È una sorta di "codice fiscale" del progetto, costruito a partire dalle caratteristiche del progetto stesso, secondo un algoritmo che ne assicura l'univocità.

- *Duvri*: "documento unico di valutazione dei rischi", è un documento allegato al contratto d'appalto o d'opera, che indica le azioni e le misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle "interferenze", tra le attività proprie dell'A.M.T. e quelle degli operatori terzi, connesse alla prestazione oggetto dell'appalto.

TITOLO II **PRINCIPI**

Testo del regolamento

Art. 4- Principi generali

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure disciplinate dal presente Regolamento avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'articolo 30, 34 e 42, del Codice dei contratti pubblici e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

2. La pubblicità degli avvisi di gara e l'informazione sull'esito della procedura devono essere garantite.

3. I concorrenti devono essere informati dell'esistenza di un codice etico dell'Impresa e ne devono accettare le regole.

4. Nella procedura non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo.

5. Non possono essere richieste garanzie o imposte penali di importo palesemente eccessivo rispetto al valore del contratto e all'interesse dell'A.M.T. all'adempimento.

Art. 5 – Efficacia amministrativa ed economicità

1. Rispetto all'azione interna le procedure, le azioni e le attività devono essere ispirate al principio di economicità, e cioè all'impiego ottimale delle risorse a disposizione; devono conformarsi al principio di efficacia, e cioè all'obbligo di conseguire un determinato risultato tramite un'azione idonea; devono riferirsi al principio di efficienza, e cioè all'obbligo di rapportare i costi con i vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, con saldo positivo a favore dei vantaggi.

Art. 6 – Divieto di artificioso frazionamento

1. Un contratto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l'applicazione di alcune norme del presente Regolamento o quelle del Codice dei contratti pubblici.

2. In particolare non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni di servizio di carattere continuativo che è previsto si svolgano durante l'intero anno di riferimento.

3. Analogo divieto è disposto per forniture e somministrazioni che vengono frazionate per periodi inferiori all'anno allo scopo di non sottoporre la relativa procedura di acquisto alle norme del presente Regolamento o a quelle del Codice Unico.

3. Sono fatte salve le periodicità previste dalla programmazione di cui all'art. 26 del Codice dei contratti pubblici.

TITOLO III

SOGLIE

Testo del regolamento

Art. 7 – Soglie per le procedure negoziate informali

1. Le procedure in economia di cui al successivo art. 19 del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:

- a) Lavori di importo pari od inferiore ad € 40.000,00;
- b) Servizi di importo pari od inferiore ad € 40.000,00;
- c) Forniture di importo pari od inferiore ad € 40.000,00.

Art. 8 – Soglie per le procedure negoziate semplificate

1. Le procedure di cui ai successivi art. 25 del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:

- a) Lavori di importo pari o superiore ad € 40.000 e fino a €150.000;
- b) Servizi di importo pari o superiore ad € 40.000 e fino a € 150.000;
- c) Forniture di importo pari o superiore ad € 40.000 e fino a € 150.000.

Art. 9 – Soglie per le procedure sub- europee.

1. Le procedure di cui ai successivi artt. 26 del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:

- a) Lavori di importo pari o superiore ad € 150.000 e fino a € 1.000.000;
- b) Servizi di importo pari o superiore ad € 150.000 e fino a € 418.000;
- c) Forniture di importo pari o superiore ad € 150.000 e fino a € 418.000,00.

Art. 10 – Soglie per le procedure ordinarie lavori

Le procedure di cui all'art. 27 del Presente Regolamento si applicano per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro sino alla soglia comunitaria.

Art. 11 – Calcolo delle soglie

1. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
2. Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
3. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.
4. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi si deve tenere conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art 35 del Codice dei contratti pubblici.

TITOLO IV

POTERI DI SPESA E RESPONSABILE DEL CONTRATTO

Testo del regolamento

Art. 12 – Poteri di spesa

1. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dallo statuto, dai regolamenti, dal piano delle deleghe adottati dall'A.M.T. S.p.A. e/o da eventuali procure generali e/o speciali.
2. L'autorizzazione alla spesa deve contenere: l'oggetto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e le relative fonti di finanziamento, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. Il Direttore Generale può autorizzare, mediante propria Determina a Contrarre le procedure entro la soglia di €. 30.000,00.
4. Per le gare aventi importi superiori a €. 30.000,00 la procedura è autorizzata attraverso apposito Provvedimento del Presidente emesso dopo l'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.
5. È facoltà del Presidente procedere all'emissione del Provvedimento nelle more dell'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.
6. Sia la Determina del Direttore Generale che il Provvedimento del Presidente devono opportunamente motivare i seguenti casi:
 - *affidamento diretto;*
 - *mancata suddivisione in lotti*
 - *ricorso al criterio del prezzo più basso.*

Art. 13 - Responsabile del contratto - Individuazione, funzioni e responsabilità

1. Le funzioni di responsabile del contratto sono di norma attribuite ai responsabili di fase, ciascuno per la parte di competenza. In tale ambito, il responsabile tecnico è colui che esprime le norme tecniche di riferimento, formula le prescrizioni e il capitolato, cura tutti gli adempimenti relativi alla redazione del progetto; il responsabile dell'affidamento è colui che provvede a tutti gli adempimenti procedurali per addivenire alla conclusione del contratto; il responsabile dell'esecuzione è colui che è incaricato di seguire e verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, del prestatore di servizi o dell'esecutore dei lavori.

2. Nell'ambito della gestione dei contratti i responsabili di fase hanno l'obbligo di adottare tutti gli atti e provvedimenti opportuni per conseguire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore, appaltatore o prestatore di servizi. Spettano in particolare agli stessi responsabili l'adozione di atti di sollecito, di diffida, di ulteriori atti finalizzati al collaudo, alla regolare esecuzione, all'applicazione delle penalità, allo svincolo dei depositi cauzionali provvisori e definitivi.

3. Il responsabile dell'esecuzione del contratto può avvalersi di professionalità con competenza specifica per garantire la corretta applicazione delle misure di sicurezza contrattualmente previste.

TITOLO V PROCEDURE IN ECONOMIA

Art. 14 Selezione degli operatori economici.

1. Le procedure in economia relative a forniture, servizi e lavori sono autorizzate con deliberazione dell'Organo di Amministrazione o con disposizione del soggetto da quest'ultimo delegato. Al fine di promuovere il più possibile la concorrenza, l'A.M.T. inviterà tutti gli operatori economici iscritti nel proprio Albo per la categoria corrispondente; resta salva la facoltà dell'A.M.T. di invitare l'operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l'aggiudicazione di contratti di pari oggetto.

2. L'A.M.T. può pubblicare sul proprio sito informativo l'avviso relativo a procedure in economia alle quali inviterà, oltre alle ditte di fiducia, anche quei concorrenti che intendono partecipare alla procedura e che ne abbiano i requisiti richiesti.

15. Procedure di selezione.

1. Le richieste d'offerta sono inviate a mezzo pec (o via fax) e devono contenere, oltre quanto necessario ad emettere l'ordine, anche l'indicazione del termine fisso per la presentazione delle offerte in busta chiusa.

2. Le offerte sono inviate a mezzo pec (o via fax), a termine fisso, soltanto ove ciò sia consentito nella richiesta d'offerta per procedure sino ad Euro 5.000, ovvero per motivata urgenza.

3. Effettuata l'individuazione del fornitore, l'A.M.T. procede alla verifica del possesso dei requisiti previsti nella richiesta d'offerta e dichiarati dal fornitore. All'esito positivo della verifica si procede all'emissione dell'ordine.

4. Può essere emesso un ulteriore ordine direttamente alla ditta affidataria di un precedente contratto, per lo stesso oggetto ed alle stesse condizioni, purché ciò avvenga entro i quattro mesi successivi all'affidamento di che trattasi e per un importo non superiore ad un quinto di quello del precedente contratto.

5. L'ordine dovrà, comunque, contenere la descrizione dell'oggetto del contratto, i termini di esecuzione della fornitura, del servizio o del lavoro, i termini e le modalità di accertamento delle qualità e quantità dei beni forniti, delle prestazioni o dei lavori eseguiti, i termini e le modalità di pagamento. Se è prevista la clausola penale per ritardo o inadempimento, essa deve precisare tutte le condizioni di applicazione delle penali e non deve avere carattere generico.

6. L'ufficio responsabile della stipulazione invia copia del contratto o dell'ordinativo al responsabile dell'esecuzione del contratto.

7. I contratti relativi a forniture continuate o periodiche di beni hanno di norma durata annuale ovvero pluriennale allorché, con apposita motivazione al riguardo, ne sia dimostrata la convenienza tecnica e/o economica. I contratti di manutenzione o di prestazioni continuate o periodiche di servizi hanno di norma durata pluriennale.

16. Criteri di aggiudicazione.

1. I criteri di aggiudicazione debbono essere indicati nelle richieste d'offerta e sono enunciati all'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici.

2. Nella procedura di aggiudicazione sulla base del minor prezzo, la gara è aggiudicata al concorrente che ha formulato il prezzo più basso.

3. Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa gli elementi di valutazione ed il loro peso devono essere menzionati nel capitolato o nella richiesta d'offerta, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

17. Modalità di espletamento delle procedure in economia.

1. Fatto salvo quanto previsto per gli affidamenti diretti, all'espletamento delle procedure in economia si provvede secondo le seguenti modalità:

a) per le procedure di importo fino ad Euro 5.000, provvede, previa autorizzazione del Presidente del C.d.A., la Direzione destinataria dell'esecuzione del contratto, che stende sommario processo verbale delle offerte pervenute e formula la proposta di aggiudicazione da sottoporre all'approvazione del Presidente del C.d.A.

b) per le procedure di importo superiore ad Euro 5.000, provvede invece, previa autorizzazione del Presidente del C.d.A., il Servizio Affari Legali, che stende sommario processo verbale delle offerte pervenute e formula la proposta di aggiudicazione da sottoporre all'approvazione del Presidente del C.d.A.2. L'invio delle richieste di offerta deve essere preceduto dall'acquisizione del CIG (Codice Identificativo Gara) o Smart CIG presso il SIMOG (Sistema Monitoraggio Gare) presso l'ANAC.

18. Spese in contanti.

1. Per mezzo di un servizio interno di cassa si effettuano spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento, nonché spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione di spesa. Il servizio si articola in un fondo cassa gestito dal Direttore Generale. Il limite massimo mensile di detto fondo cassa è stabilita in Euro 3.000 (tremila/00). Detto limite può essere

occasionalmente superato per contingenti esigenze, fermo restando il limite massimo annuale di Euro 36.000 (trentaseimila/00).

2. Ciascuna spesa in contanti non può eccedere l'importo di Euro 500,00 e deve essere autorizzato dal Direttore Generale, il quale può delegare a persona di sua fiducia la custodia del denaro in cassa e la gestione contabile – amministrativa. Per ogni singola spesa devono essere allegati i documenti giustificativi. Qualora il documento giustificativo della spesa non è allegabile deve comunque essere indicato il motivo che ha originato la spesa.

3. Le procedure da seguire per la gestione del fondo cassa sono le seguenti:

a) la spesa in contanti viene autorizzata dal Direttore Generale su apposito modello;

b) l'incaricato dell'acquisto e/o della prestazione provvede direttamente e procede al contestuale pagamento dopo aver accertato che i beni ritirati e/o le prestazioni eseguite corrispondano a quanto richiesto. Ogni acquisto e/o prestazione deve essere documentato da fattura o ricevuta secondo la normativa fiscale vigente, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2.

c) tutte le operazioni di entrata e di uscita dovranno essere registrate in apposito registro: nella colonna "entrate" sono indicati la data e l'importo del fondo assegnato, l'importo dei reintegri e quello di eventuale ulteriore assegnazione di fondo; nella colonna "uscite" sono indicate le spese sostenute specificando la ditta fornitrice, il numero della fattura, la data e l'importo oppure il nome del soggetto che ha ricevuto il pagamento se questi non è tenuto ad emettere fattura o ricevuta;

d) le fatture relative agli acquisti e/o prestazioni devono sempre recare la dicitura "pagato" e la firma per merce ricevuta e/o per prestazione effettuata.

4. Tutte le spese effettuate in contanti, regolarmente autorizzate dal Direttore Generale, sono annotate nel relativo foglio sezionale.

5. Il delegato della custodia del denaro in cassa e della relativa gestione contabile amministrativa deve inoltrare mensilmente al responsabile della Direzione Economico – Finanziaria i fogli sezionali, contenenti il riepilogo delle spese sostenute. A tali fogli devono essere allegate le autorizzazioni relative a ciascuna spesa e la fattura, ricevuta o scontrino fiscale che documenta la spesa stessa. Ogni spesa deve avere un numero progressivo nell'ambito del foglio sezionale ed un sotto-numero che identifica il numero di rendiconto.

6. Il Responsabile della Direzione Economico – Finanziaria provvede alla annotazione del totale delle spese, risultanti da ciascun rendiconto, nel registro riepilogativo di cassa e provvede al reintegro del fondo cassa nel rispetto del limite fissato al superiore comma 1.

7. Il rendiconto delle spese sostenute, accompagnato da una dichiarazione di regolarità in ordine alla natura delle spese, al loro ammontare ed ai documenti giustificativi, a firma del Responsabile della Direzione Economico – Finanziaria, deve essere presentato ogni due mesi dal Direttore Generale all'organo d'Amministrazione o al suo Delegato per l'approvazione.

TITOLO VI

PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO

Testo del regolamento

Art. 19 Procedure negoziate informali

1. Salvo l'affidamento diretto motivato, per le procedure negoziate informali relative a forniture, servizi e lavori di importo non superiore alle soglie indicate all'art. 7, è necessario assicurare il confronto comparativo di preventivi di spesa forniti da attraverso la consultazione di almeno due operatori (ove esistenti), iscritti all'albo fornitori di cui all'art. 15 o individuati mediante consultazioni preliminari di mercato.

2. A.M.T. S.p.A., garantirà la rotazione degli operatori economici; fatta salva la possibilità di invitare l'operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l'aggiudicazione di contratti di pari oggetto, in aggiunta al numero minimo sopra indicato. Saranno in ogni caso rispettati i principi di cui agli articoli 30 e 36 del Codice dei contratti pubblici e di cui alle Linee Guida ANAC n. 4/2016 (art. 3).

Art. 20 Consultazioni di mercato

1. L'A.M.T. Catania S.p.A. acquisisce informazioni, dati, documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e a conoscere i soggetti potenzialmente idonei a partecipare alla procedura.

2. In via prioritaria, le consultazioni di mercato avvengono attraverso individuazione di fornitori esistenti iscritti al proprio albo dei fornitori o in subordinate, attraverso la consultazione di albi di altre stazioni appaltanti, di centrali di committenza, internet, pagine gialle, etc, formalizzandone i risultati; la consultazione può essere effettuata anche con posta elettronica. In ogni caso l'attività svolta deve essere formalizzata anche con una semplice e breve annotazione a cura dell'operatore che l'ha eseguita.

Art. 21 Requisiti, loro verifica e affidamento

1. L'affidamento avviene previa verifica, in capo al miglior offerente, del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli di idoneità professionale economico e tecnico eventualmente richiesti. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000,00 euro sono consentite semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti, secondo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle Linee guida ANAC n. 4/2016.

2. Nei casi di urgenza, e previa acquisizione di autocertificazione dell'operatore economico attestante il possesso dei requisiti richiesti e la verifica del DURC, l'affidamento può essere direttamente disposto, a pena di nullità in caso di esito negativo delle verifiche sull'autocertificazione.

3. L'impresa può escludere la possibilità di ricorso al subappalto limitatamente agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

Art. 22. Garanzie e assicurazioni.

1. Di norma si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria.

2. A garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni richieste, l'A.M.T. Catania S.p.A. potrà richiedere all'affidatario di presentare garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

3. l'A.M.T. si riserva, inoltre la facoltà di richiedere che l'affidatario produca una polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività di Impresa.

Art. 23 Atto di affidamento.

1. L'affidamento è disposto, mediante determina o atto equivalente, a firma del Direttore e/o del Presidente.

2. La determina o atto equivalente deve contenere, tra l'altro: l'oggetto e le motivazioni dell'affidamento i soggetti interpellati, le offerte ricevute, e i criteri che hanno portato alla individuazione dell'affidatario.

Il contenuto del predetto atto può essere semplificato in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura.

3. La stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta certificata ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

4. Alle procedure di cui al presente Titolo non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

5. Con specifico riguardo agli obblighi di pubblicità si applica l'art. 31 del presente Regolamento.

Art. 24 – Spese di cassa (spese economali).

1. Restano ferme le modalità e gli importi relativi alle Spese di Cassa già riportate nell'apposito regolamento.

TITOLO VII

PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE E LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO

Sezione I

Procedure negoziate semplificate, procedure sub-europee, procedure ordinarie lavori

Testo del regolamento

25. Procedure negoziate semplificate (lavori, servizi e forniture da € 40.000 a € 150.000)

1. Per le procedure negoziate semplificate relative a forniture, servizi e lavori di importo non superiore alle soglie indicate all'art. 8, l'affidamento avviene, di norma, mediante confronto competitivo attraverso la consultazione di almeno dieci operatori economici per i lavori (ove esistenti) e per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici (ove esistenti), iscritti all'albo fornitori di cui all'art. 28 o individuati mediante consultazione/ricerca di mercato di cui all'art. 29.

Si dovrà garantire la rotazione degli operatori economici; è fatta salva la possibilità di invitare l'operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l'aggiudicazione di contratti di pari oggetto, in aggiunta al numero sopra previsto.

2. L'affidamento diretto è possibile nei casi previsti all'articolo 125 del Codice dei Contratti pubblici, ovvero in altri casi, adeguatamente motivati, individuati dall'A.M.T.

26. Procedure sub-europee (lavori da 150.000 a 1.000.000 e servizi e forniture da € 150.000 a € 418.000)

1. Per le procedure sub-europee relative a forniture e servizi di importo non superiore alle soglie indicate all'art. 9, l'affidamento avviene, di norma, mediante confronto competitivo attraverso la consultazione di almeno cinque operatori economici (ove esistenti), iscritti all'albo fornitori di cui all'art. 28 o individuati mediante consultazione/ricerca di mercato di cui all'art. 29.

Per le procedure sub-europee relative a lavori, l'affidamento avviene, di norma, mediante confronto competitivo attraverso la consultazione di almeno quindici operatori economici (ove esistenti), iscritti all'albo fornitori di cui all'art. 28 o individuati mediante consultazione/ricerca di mercato di cui all'art. 29.

In ogni caso si dovrà garantire la rotazione degli operatori economici; è fatta salva la possibilità di invitare l'operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l'aggiudicazione di contratti di pari oggetto, in aggiunta al numero sopra previsto. In ogni caso, l'invito all'affidatario uscente deve essere motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

27. Procedure ordinarie lavori.

Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000 e inferiore alla soglia europea, l'AMT ricorre alle procedure ordinarie previste dal Codice dei Contratti.

28. Albo fornitori

1. L'A.M.T. dispone di un albo fornitori, appositamente costituito ove selezionare gli operatori economici da invitare, secondo la cui disciplina contenuta nel Regolamento Albo fornitori che è parte integrante del presente Regolamento.

2. Gli elenchi sono stati costituiti a seguito di avviso pubblico.

29 Indagini di mercato.

1. L'impresa acquisisce informazioni, dati, documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e a conoscere i soggetti potenzialmente idonei a partecipare alla procedura. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

2. Le indagini di mercato avvengono attraverso:

a) pubblicazione sul proprio sito web dell'avviso contenente le informazioni utili all'esplorazione del mercato per un periodo minimo di 15 giorni, riducibile fino a 5 giorni per ragioni d'urgenza;

b) consultazione di possibili fornitori individuati tramite albi o elenchi ufficiali, cataloghi elettronici/elenchi del mercato propri o di altre stazioni appaltanti, di centrali di committenza, internet, pagine gialle etc...formalizzandone i risultati; la consultazione può essere effettuata anche telefonicamente o con posta elettronica.

3. Per le procedure di cui all'art. 25 l'indagine di mercato avviene secondo quanto previsto dal comma precedente lett. a).

30. Inviti a presentare offerta

1. L'AMT invita gli operatori economici individuati secondo le modalità di cui ai precedenti articoli a presentare offerta a mezzo PEC ovvero tramite raccomandata/fax.

2. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;

c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice dei contratti pubblici. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione; nel caso si utilizzi il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, co. 4 del Codice dei contratti pubblici, è necessario motivare tale scelta;

f) la misura delle penali;

g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

h) l'eventuale richiesta di garanzie;

i) il nominativo del Responsabile del contratto;

j) le modalità del sorteggio, in sede di gara, da effettuarsi successivamente alla fase di ammissione delle offerte, del metodo per la valutazione della congruità delle offerte tra quelli elencati all'art. 97, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, specificando che, qualora nell'effettuare il calcolo del 20% delle offerte da accantonare fossero presenti più offerte di uguale valore saranno accantonate tutte le offerte identiche. Nell'invito a presentare offerta è necessario indicare, altresì, il numero di decimali che saranno considerati per qualificare due offerte come identiche;

k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

3. L'invito contiene, altresì, ai sensi dell'art. 23, co. 16, del Codice dei Contratti Pubblici l'indicazione dei costi stimati della manodopera. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.

4. Conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la A.M.T. seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero non inferiore a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici.

Nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato ovvero di costituzione dell'elenco, la A.M.T. indica i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Se non ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato o presenti nell'elenco, la stazione appaltante deve indicare, nell'avviso, il numero

massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo. La A.M.T. tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento nonché della volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

Sezione II Pubblicità

Testo del regolamento

31. Forme di pubblicità.

1. Tutti gli atti relativi alla procedura devono essere pubblicati e aggiornati sul sito web dell'Impresa, nella sezione "Società Trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 del Codice dei contratti pubblici e dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013.

Le procedure di affidamento sono precedute dalla pubblicazione di un avviso di indizione di gara con le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal Codice dei contratti pubblici, salvo quanto previsto dall'articolo 125 del Codice dei contratti pubblici.

2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

3. L'elenco dei soggetti invitati non può essere reso noto prima del termine fissato per la ricezione delle offerte.

4. Per le procedure di importo superiore ai 40.000 euro, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. È inoltre pubblicata la composizione dell'eventuale commissione giudicatrice.

5. Gli atti di cui al precedente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo dell'AMT. I termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.

Sezione III Partecipazione

Testo del regolamento

32. Requisiti, avvalimento e subappalto

1. Il concorrente può partecipare alla procedura solo qualora in possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, nonché di carattere tecnico/economico richiesti nell'invito a presentare l'offerta.

2. Il requisito di idoneità professionale può essere dimostrato attraverso attestazione dell'iscrizione al registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto.

3. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di scelta dell'affidatario del servizio o della fornitura i soggetti che non soddisfano i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. Inoltre non è ammessa la partecipazione di soggetti che non posseggono i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti nell'invito a presentare offerta, adeguati alla tipologia di attività ed all'importo presunto della procedura.
4. Per forniture e servizi i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale vengono individuati in conformità a quanto indicato all'allegato XVII del Codice dei contratti pubblici.
5. Per i lavori i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale possono essere dimostrati anche attraverso l'attestazione SOA di cui all'art. 84 del Codice dei contratti pubblici.
6. L'operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi della capacità di altri soggetti in conformità a quanto previsto all'art. 89 del Codice dei contratti pubblici. La ditta ausiliaria dovrà produrre le dichiarazioni di cui all'art. 89 del Codice dei contratti pubblici.
7. Per gli affidamenti di cui al presente Titolo, il subappalto è disciplinato in conformità a quanto previsto all'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici.
8. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere resa attraverso la compilazione di modelli predisposti dall'A.M.T. ovvero facendo ricorso al DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).

Sezione IV **Selezione delle offerte**

Testo del regolamento

33. Criteri di aggiudicazione

1. L'A.M.T. Catania S.p.A., nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede all'affidamento dei contratti di cui al presente Titolo preferenzialmente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fatto salvo il ricorso al criterio del minor prezzo nei casi di cui al successivo comma 3.

Nel caso di affidamento dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il peso attribuito all'offerta economica non può superare il 30%.

2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto;

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro;

3. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, a condizione che la rispondenza ai requisiti di qualità sia garantita dalla presenza di un progetto esecutivo;

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

c) per i servizi e le forniture di cui al presente Regolamento, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici: a) che il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto taglio delle ali; b) che, in caso di sorteggio del metodo di cui alla all'articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi; c) che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica; d) a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia (Linee Guida Anac 4/2016).

4. L'elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

In tal caso, nella Determina del Direttore Generale o nel Provvedimento del Presidente devono essere adeguatamente motivare le ragioni alla base di tale scelta e la metodologia seguita per il calcolo del prezzo o costo fisso, in base al quale verrà remunerato l'oggetto dell'acquisizione. La motivazione si basa, di regola, sugli elementi che emergono a seguito di un'esaustiva indagine di mercato, rispetto alla quale possono essere presi a riferimento, oltre agli elementi già richiamati dalla normativa, l'osservazione dei prezzi praticati in situazioni analoghe, in particolare in occasione di affidamenti da parte di altre stazioni appaltanti.

5. Il criterio di aggiudicazione adottato deve essere esplicitamente indicato nell'invito a presentare offerta o nel bando. Nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i documenti di gara elencano gli elementi di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-elementi e sub-pesi o sub-punteggi.

Gli elementi/sub elementi di valutazione devono essere pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici.

34. Anomalia dell'offerta

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta dell'Impresa, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei cinque metodi indicati all'art. 97, comma 2, del Codice dei Contratti.

In tal caso è opportuno indicare nella documentazione di gara che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice dei Contratti solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.

3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

4. L'A.M.T. comunque si riserva la possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni caso, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

5. In presenza di offerte sospette di anomalia, dopo l'esperimento della gara si sottopone a verifica di congruità la prima migliore offerta, e, se ritenuta anomala, si procede in successione con le altre, fino alla individuazione dell'offerta non anomala. Nel procedimento di verifica dell'anomalia l'Impresa si conforma a quanto indicato ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 del Codice dei Contratti, se e in quanto compatibili.

6. Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, l'Impresa può prevedere nel bando/lettera d'invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice. In tal caso è opportuno indicare nella documentazione di gara che non si procederà all'esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.

7. A seconda della complessità, la verifica dell'anomalia può essere svolta direttamente dal RUP con il supporto delle strutture tecniche dell'Azienda, ovvero essere demandata alla stessa commissione di gara/aggiudicazione ovvero può essere dato incarico ad apposita commissione tecnica.

35. Soccorso istruttorio.

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione presentata dall'operatore economico possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del Codice dei contratti pubblici.

2. Non possono costituire oggetto di soccorso istruttorio la carenza, incompletezza e ogni altra irregolarità afferente l'offerta tecnica o/e economica.

36. Garanzia a corredo dell'offerta

1. La cauzione provvisoria:

a) l'A.M.T. si riserva la possibilità di richiedere garanzia provvisoria resa in conformità dei dettami del codice, per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;

b) va in ogni caso richiesta per gli affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro.

2. La cauzione, di importo pari al 2% del valore del prezzo posto a base di gara, può essere costituita mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo le modalità e le condizioni di cui all'art. 93, commi 3, 4, 5 del Codice dei contratti pubblici;

3. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

4. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

37. Commissione di gara – Verifica della migliore offerta

1. Nelle procedure di importo inferiore a €. 40.000,00 euro, le offerte vengono vagliate direttamente dal Responsabile dell'Affidamento o da apposito Seggio di Gara composto da tre componenti senza la convocazione della seduta pubblica.

2. Nelle procedure di importo pari o superiore a 40.000 euro, è prevista la nomina di una commissione composta da tre componenti che procede, in seduta pubblica, alla verifica dei documenti di ammissione e all'apertura delle offerte economiche.

3. Nel caso di procedure di gara aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice è costituita secondo le modalità disciplinate dall'articolo 77 del Codice dei contratti pubblici e, dall'articolo 8 della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii., in quanto applicabili.

La Commissione giudicatrice è comunque composta da un numero dispari di componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche ed è presieduta da un Dirigente della stazione appaltante.

Nel giorno, nell'ora e nella sede indicati nel bando di gara, in seduta aperta al pubblico, la Commissione, appositamente nominata, procederà come segue:

- in seduta pubblica: accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione;

- in seduta riservata: esame della documentazione tecnica ed attribuzione dei relativi punteggi;

- in seduta pubblica: previa lettura del punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica, apertura e valutazione dell'offerta economica, nonché attribuzione del punteggio finale e conseguente aggiudicazione provvisoria.

4. Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, la valutazione delle offerte è affidata ad una commissione di gara composta da un numero dispari di componenti fino ad un massimo di cinque.

Nel giorno, nell'ora e nella sede indicati nel bando di gara, in seduta aperta al pubblico, la Commissione, appositamente nominata, procederà come segue:

- accertamento dell'osservanza delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti:

- apertura dei plichi regolarmente presentati;
- esame della documentazione amministrativa ed accertamento dell'insussistenza dei motivi di non ammissione di cui all'articolo 38 del presente Regolamento;
- lettura offerte ammesse;
- aggiudicazione provvisoria dell'appalto, seduta stante, a favore del concorrente che ha offerto il prezzo più basso.

5. Al termine delle operazioni di gara, il responsabile dell'affidamento/seggio di gara individua la migliore offerta secondo il criterio di aggiudicazione definito. Tutte le operazioni di gara sono oggetto di apposita verbalizzazione e sono trasmesse al soggetto preposto all'aggiudicazione, secondo le deleghe aziendali.

Sezione V **Aggiudicazione**

Testo del regolamento

38. Verifica dei requisiti aggiudicatario

1. L'aggiudicazione avviene previa verifica, in capo al miglior offerente, del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli di idoneità professionale economico e tecnico richiesti.

2. L'A.M.T. verifica i seguenti requisiti generali:

- a) regolarità contributiva mediante DURC;
- b) regolarità tributaria mediante richiesta alla competente Agenzia dell'entrate;
- c) assenza di condanne penali di cui all'art. 80, comma 1 del Codice dei contratti pubblici mediante richiesta del casellario giudiziale al Tribunale del luogo di residenza della persona fisica da controllare (art. 80, co. 3 Codice dei contratti pubblici).
- d) assenza di procedure fallimentari o di altre procedure concorsuali minori (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, ecc.) a carico dell'aggiudicatario
- e) per i contratti di importo pari o superiore a 150.000 euro, comunicazione antimafia verificata mediante la banca dati nazionale antimafia (DBNA).
- f) iscrizione alla CCIAA o altri Albi/Elenchi, mediante appositi collegamenti telematici o richieste dirette all'Ente competente.

3. I requisiti di carattere economico-finanziario vengono verificati, a seconda di quanto richiesto per la partecipazione alla procedura, mediante: bilanci, dichiarazioni IVA, ecc.

4. I requisiti di carattere tecnico professionale vengono verificati, a seconda di quanto richiesto per la partecipazione alla procedura, mediante: lettere di referenza, contratti, fatture, attestati di regolare esecuzione rilasciati dal committente, ecc...

5. Per i lavori, ove richiesta, verifica del possesso di valida attestazione SOA.

39. Aggiudicazione

1. L'aggiudicazione è disposta, mediante determina o atto equivalente, dal soggetto che, secondo il sistema di deleghe aziendali, ne ha il potere e la responsabilità.
2. L'aggiudicazione della gara avviene su proposta del RUP. dalla determina, a cui sono allegati tutti i verbali di gara, risulta, tra l'altro: l'oggetto e le motivazioni dell'affidamento, l'indicazione della procedura seguita, i soggetti invitati, le offerte ricevute, i criteri che hanno portato alla individuazione dell'affidatario, l'importo di aggiudicazione e l'esito dei controlli eseguiti.

40. Stipula del contratto

1. Per le procedure relative a forniture e servizi di importo inferiore alla soglia europea nonché per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
2. I contratti di importo pari o superiore a 150.000 euro possono essere stipulati anche nelle more dell'esito della verifica antimafia, previo inserimento nel contratto di clausola risolutiva espressa in caso di esito negativo dell'accertamento.
3. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, mediante una delle seguenti modalità:
 - scrittura privata;
 - corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;
 - in modalità elettronica, secondo le norme vigenti.
4. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

Sezione VI Gare On Line

Art. 41. Principi generali.

1. L'A.M.T. ha la facoltà di individuare il soggetto aggiudicatario, oltre che con le tradizionali procedure, anche attraverso l'utilizzo del sistema delle negoziazioni on-line.
I fornitori interessati accedono previa attività di registrazione ed abilitazione finalizzata alla conoscenza ed accettazione delle procedure operative che regolano le negoziazioni on-line, nonché alla dotazione di una chiave di accesso e password per accedere al sistema informatico con il quale si svolgeranno le negoziazioni.
2. La procedura on-line può essere applicata a qualsiasi tipologia di gara seguendone le regole fino alla presentazione dell'offerta. Deve comunque essere assicurata la parità di condizioni dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure, nonché di massima sicurezza e riservatezza dei dati.
3. La procedura telematica di acquisto è realizzata nel rispetto dei principi di sicurezza fissati dalla normativa sulla privacy.

4. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita con l'interrogazione delle registrazioni di sistema che contengono la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura.

5. Alle comunicazioni ed alle trasmissioni di documenti tra gli utenti e l'A.M.T. si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

6. L'utilizzo del sistema di acquisto attraverso procedura on-line viene esplicitamente reso noto ai soggetti interessati negli atti di gara nonché nel sito internet aziendale nella parte dedicata ai fornitori, dove devono essere adeguatamente pubblicizzate le gare da esperire on-line.

7. L'A.M.T. si riserva, al fine di assicurare la più ampia partecipazione alle negoziazioni on-line, di pubblicare sui principali organi di stampa a diffusione nazionale, con cadenza trimestrale, un avviso contenente le modalità ed ogni altra informazione utile per partecipare alle negoziazioni in parola.

8. Il ricorso alle procedure on-line è possibile quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte sia effettuabile automaticamente attraverso il mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da poter essere espressi in cifre o percentuali.

Art. 42. Criteri di aggiudicazione

1. Nella procedura on-line l'aggiudicazione avviene di norma al prezzo più basso oppure secondo i prezzi e/o i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara, qualora l'appalto venga aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, le modalità attraverso le quali può essere espresso il massimo ribasso sono quella dell'asta di acquisto di tipo "inverso", a rilanci multipli, on-line oppure la richiesta di offerta on-line in busta chiusa digitale. Con la prima procedura il fornitore invitato inserisce a sistema la propria offerta e, sulla base delle offerte anonime inserite dagli altri concorrenti, ha la possibilità di migliorare a ribasso la propria migliore offerta mediante rilanci in tempo reale entro i termini di durata dell'asta. Con la seconda forma di procedura il fornitore invitato presenta la propria migliore offerta entro il termine di scadenza, non conoscendo le offerte inserite dagli altri concorrenti invitati, che pertanto rimangono segrete fino all'apertura delle buste digitali.

3. Nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione devono essere quantificabili meccanicamente secondo formule matematiche relative alla ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Gli elementi tecnici di valutazione con il relativo punteggio, nonché il punteggio tecnico minimo da conseguire per essere ammessi all'asta sono predeterminati nella lettera di invito. Le proposte tecniche presentate costituiscono oggetto di valutazione da parte di un'apposita Commissione Tecnica. Al termine della valutazione tecnica vengono comunicati i punteggi conseguiti alle ditte che hanno realizzato un punteggio tecnico pari o superiore a quello minimo definito nella lettera di invito stessa, e viene data comunicazione mediante e-mail della data e dell'ora di svolgimento della negoziazione. Ogni partecipante deve essere costantemente ed in tempo reale informato della propria classificazione. A tal fine, durante lo svolgimento dell'asta, il dispositivo elettronico utilizzato dall'A.M.T. procede alla riclassificazione automatica delle offerte in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori

presentati. L'A.M.T. ha facoltà di stabilire negli atti di gara che, nel corso dell'asta, renderà visibile a ciascun partecipante il numero dei partecipanti alla gara, ma non l'identità dei medesimi fino al momento dell'aggiudicazione.

4. Sia per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso che per l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo aver dichiarato conclusa l'asta elettronica, si darà luogo alla verifica della eventuale anomalia delle offerte ed alla successiva aggiudicazione della gara.

5. Le modalità di svolgimento degli acquisti on-line sono disciplinate dalle relative procedure operative, che dovranno necessariamente e preliminarmente essere accettate e sottoscritte dalle Imprese che intendono partecipare alle singole negoziazioni.

Sezione VII **Centrali di committenza**

Art. 43. Centrali di committenza.

1. L'A.M.T. può avvalersi per i propri acquisti di una o più centrali di committenza. Appalti di forniture e servizi effettuati tramite le centrali di committenza si considerano in linea con le norme e le direttive europee se le centrali di committenza hanno rispettato a loro volta le prescrizioni delle direttive europee in materia di appalti pubblici.

2. La centrale di committenza può assumere forma consortile ma non vi possono far parte soggetti diversi da coloro che usufruiscono dei servizi della centrale.

3. L'A.M.T. se intende avvalersi di una centrale deve preventivamente concordare i termini di una convenzione con la centrale stessa e successivamente procedere ad una pubblicazione di un avviso in termini e con modalità analoghi a quelli previsti per i sistemi di qualificazione.

TITOLO VII **NORME CONTRATTUALI**

44. Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)

1. L'A.M.T. per contratti stipulati a seguito delle procedure di importo superiore ai 40.000 euro, si riserva la facoltà di richiedere una garanzia di esecuzione in misura non inferiore al 10% dell'importo del contratto.

2. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

3. La cauzione definitiva può essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della committente.

4. La garanzia di esecuzione è prestata a garanzia degli impegni tutti del contratto e dovrà avere validità:

- per gli appalti di lavori: fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare esecuzione;
- per gli appalti di forniture e servizi fino all'emissione dell'ultimo collaudo favorevole ovvero, se previsto, fino alla scadenza del periodo di manutenzione;
- per contratti ad esecuzione continuata dove per la natura del contratto non è previsto collaudo, la cauzione avrà validità fino al termine del contratto stesso e comunque fino a dichiarazione di svincolo proveniente dall'A.M.T..

5. L'A.M.T. potrà rivalersi sulla garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le prestazioni da eseguirsi di ufficio in danno dell'Appaltatore. In tal caso l'appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione nell'importo originario.

45. Assicurazioni

1. L'A.M.T., in relazione alla particolare natura di alcuni dei contratti, può richiedere all'Appaltatore una polizza assicurativa del tipo "All Risk", da stipulare con primarie Compagnie di Assicurazione, a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto e che dovrà avere un massimale adeguato al rischio effettivo.

2. La polizza dovrà anche coprire gli eventuali danni a terzi, compresi i dipendenti dell'Impresa o persone da quest'ultima incaricate per specifiche attività nell'ambito del contratto.

3. La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto ovvero fino alla scadenza del periodo di manutenzione; per i lavori, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

46. Penali per inadempienze

1. Per i contratti di appalto di lavori, prestazioni di servizio e forniture, l'AMT nel capitolato speciale stabilirà le penali per ritardo nell'adempimento e/o inadempimento, anche tenuto conto di quanto indicato all'articolo 32, co.14-bis del Codice dei Contratti Pubblici.

2. L'applicazione delle penali lascia impregiudicata, ai sensi dell'art. 1382 c.c., la facoltà di agire per il risarcimento del danno ulteriore eventualmente subito dall'A.M.T. a condizione che tale facoltà venga prevista nei documenti di gara, inserita nel contratto e che il danno venga esplicitato e tempestivamente contestato.

3. La penalità potrà essere applicata all'Appaltatore, a seguito di contestazione e contestuale assegnazione di un congruo termine per eventuali controdeduzioni a cura del Responsabile dell'esecuzione.

4. Indipendentemente dall'applicazione delle penali sopra indicate, nel caso in cui per negligenza dell'Appaltatore lo sviluppo esecutivo del contratto non fosse tale da assicurarne il compimento nel tempo prefissato ovvero nel caso sia accertata dal responsabile dell'esecuzione del contratto una condotta visibilmente insufficiente a mantenere i termini di consegna richiesti, ovvero ancora, nel caso in cui l'entità delle penali già applicate superi il valore del 10% del contratto, l'A.M.T. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

5. Non si darà luogo all'applicazione di penalità solo nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore o, comunque, per cause non imputabili all'Appaltatore, che siano riconosciuti come tali per iscritto dal responsabile dell'esecuzione del contratto ed approvati dall'A.M.T..

47. Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche e le varianti del contratto in corso di validità sono autorizzate, su proposta del Responsabile dell'esecuzione, dagli organi competenti secondo l'organizzazione dell'Impresa.

2. I contratti possono essere modificati nei casi previsti dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici.

3. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal Responsabile dell'esecuzione all'Osservatorio di cui all'art. 123 del Codice dei contratti pubblici, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte dell'Impresa per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

TITOLO VIII

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

48. Consegna

1. La merce pervenuta s'intende consegnata subordinatamente al collaudo favorevole, ove questo sia previsto.

2. Il ricevimento della merce non preclude le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell'art. 1698 c.c.

3. Salva diversa pattuizione tra le parti, i termini di consegna sono computati in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipulazione del contratto o di ricevimento; si intende escluso dal computo il mese di Agosto. La consegna deve aver luogo secondo le prescrizioni contenute nella lettera d'invito o nell'ordine.

4. Qualora cause di forza maggiore, esigenze o circostanze speciali, impediscano all'A.M.T. il ricevimento della fornitura, la medesima può ordinare una temporanea sospensione dei termini.

5. Il fornitore che, per cause di forza maggiore o per cause allo stesso non imputabili, documentate e comprovate, non sia in grado di effettuare le consegne nel termine fissato, può chiedere, con domanda motivata, la concessione di una proroga dei termini all'A.M.T.. Verificata la fondatezza dei motivi della richiesta e le proprie esigenze di utilizzazione del materiale in consegna, l' A.M.T. può concedere la proroga richiesta

49. Collaudo Verifica di conformità

1. Il contratto è soggetto a collaudo, per i lavori, e a verifica di conformità, per forniture e servizi, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

2. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si

intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

3. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile dell'esecuzione del contratto rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

4. Per i lavori, il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Impresa prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo

TITOLO IX

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

TITOLO X

PAGAMENTI

50. Pagamenti

1. L'AMT corrisponde all'Appaltatore il corrispettivo derivante dall'offerta economica presentata.

2. Negli appalti di lavori e di servizi, sarà emesso un certificato di pagamento al raggiungimento di una percentuale predeterminata, ovvero il certificato sarà emesso periodicamente, sulla base di quanto previsto dal contratto.

3. Per i contratti con importo non superiore ad Euro 50.000 oltre IVA, ovvero aventi durata non superiore a 30 giorni, sarà emesso, di norma, un solo certificato di pagamento.

4. Per i pagamenti di importo superiore a 10.000 Euro l'Impresa (qualora a totale partecipazione pubblica) è tenuta ad effettuare preventivamente la verifica di cui all'art 48-bis del DPR 602/1973.

5. Nei contratti di lavori, il Direttore dei Lavori procederà alla redazione dello stato d'avanzamento che sarà trasmesso al Responsabile dell'esecuzione del contratto il quale, entro 45 giorni decorrenti dalla maturazione dello stato d'avanzamento, redige il certificato di pagamento. Dal reale importo netto di ogni Stato di Avanzamento si dedurranno le ritenute dello 0,50% a garanzia dell'esatta osservanza delle norme sulla tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori, che saranno corrisposte senza interesse in un'unica soluzione dopo l'approvazione del collaudo provvisorio. L'ultima rata ovvero una quota dell'unica fattura pari al 10%, considerata quale rata di saldo, sarà corrisposta all'Appaltatore, previo rilascio di garanzia fideiussoria entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere.

6. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

7. Negli appalti di forniture e servizi, di norma si procede al pagamento a saldo delle fatture ed applicando le detrazioni di legge alla consegna del materiale, ovvero all'accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per l'accettazione.

8. Per tutti i contratti il pagamento delle fatture sarà effettuato da parte dell'Impresa nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

51. Interessi

1. In caso di ritardo nel pagamento rispetto al termine previsto, verranno corrisposti interessi secondo le norme di legge in vigore o quanto diversamente disciplinato nel contratto.

TITOLO XI

CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

52. Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario

1 L'Appaltatore è tenuto a comunicare eventuali contestazioni al responsabile dell'esecuzione, mediante l'invio, entro 15 giorni dal verificarsi delle cause che originano le contestazioni, di lettera raccomandata A/R, fax o PEC.

2. L'Appaltatore deve indicare nella comunicazione in maniera analitica l'oggetto della contestazione, l'entità e le corrispondenti motivazioni.

4. Le contestazioni proposte dall'Appaltatore in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono inefficaci e improduttive di effetti nei confronti dell'A.M.T..

5. Al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 205 e 206 del Codice dei contratti pubblici.

53. Foro competente

1. Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti, è esclusivamente quello di Catania.

54. Norme finali ed entrata in vigore

1. Ai sensi del del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), l'A.M.T. tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto. I concorrenti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante pro-tempore.

2. L'A.M.T. deve indicare nei documenti contrattuali (bando di gara o lettera di invito o schema di contratto) gli obblighi e gli oneri a carico dell'Appaltatore derivanti dal presente Regolamento.

3. Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro-tempore in vigore.

4. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la data di adozione dello stesso da parte degli organi competenti.

5. Il Regolamento deve essere portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito dell'A.M.T.

6. Per quanto non espressamente previsto si rimanda agli articoli 114 e ss. del Codice dei contratti pubblici.